



**COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE**  
Città Metropolitana di Torino  
Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 - Tel. 011 9807107  
www.comune.villafrancapiemonte.to.it  
email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it  
pec: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it



**Oggetto: procedura tramite partenariato pubblico privato in finanza di progetto presentata da un operatore economico ai sensi dell'art. 193, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, volto alla realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile nel Comune di Villafranca Piemonte – C.U.P. D23D23001020007 - C.I.G. B12EBBDF87.**

## DISCIPLINARE DI GARA

### PREMESSA

1. importo e durata della concessione;
2. condizioni di partecipazione;
3. subappalto
- 3 bis società di scopo;
4. sopralluogo;
5. soccorso istruttorio;
6. modalità di aggiudicazione della gara;
7. svolgimento dell'appalto;
8. requisiti per la partecipazione alla gara;
9. comunicazioni dell'amministrazione;
10. richiesta di chiarimento da parte degli operatori economici;
11. possesso di un certificato qualificato di firma elettronica;
12. modalità di identificazione sul sistema telematico / piattaforma;
13. modalità di presentazione delle offerte;
  - a. documentazione amministrativa;
  - b. documentazione tecnica;
  - c. documentazione economica;
14. modalità di invio della documentazione attraverso il sistema telematico / piattaforma;
15. offerte anormalmente bassa;
16. motivi di non abilitazione alla presentazione delle offerte e di esclusione alla partecipazione alla gara;
17. avvertenze;
18. conclusione dell'aggiudicazione e stipula del contratto;
19. trattamento dei dati personali;
20. comunicazioni all'amministrazione, responsabilità del procedimento e accesso agli atti;
21. codice di comportamento;
22. definizione delle controversie;
23. altre informazioni.

## PREMESSA

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alla compilazione ed alla presentazione dell'offerta tecnica ed economica, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura ed ai criteri di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative alla procedura di gara.

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento in concessione mediante project financing *“della realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili e di una Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Villafranca Piemonte ai sensi dell'art. 193, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni”*, e prevede la realizzazione, attraverso lo strumento del Partenariato pubblico privato, di Finanza di Progetto, della progettazione, realizzazione e conduzione di numero tre impianti fotovoltaici (potenza complessiva 3.751 MWp) su area di proprietà del Comune di Villafranca Piemonte.

L'intervento in sintesi riguarderà:

1. progettazione, realizzazione e conduzione di numero tre impianti fotovoltaici;
2. costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Villafranca Piemonte;
3. sviluppo ed estensione della Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Villafranca Piemonte, con apposita previsione di un'estensione minima.

Il tutto come meglio specificato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39, del 02.12.2023 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 55, del 28.12.2023.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 300, in data 10.04.2024 e avverrà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 71, 108 e terzo comma, dell'art. 193, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., svolta in modalità telematica, a norma di quanto previsto ai sensi degli artt. 22, 25 e 29, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Nello specifico:

1. gli interventi e i servizi oggetto del contratto di concessione devono fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità in coerenza con la lettera a), del primo comma, dell'art. 31, del Decreto Legislativo 08.11.2021, n. 199; coerentemente con il medesimo articolo l'obiettivo di detti interventi e servizi non è quello di realizzare profitti finanziari.
2. Nella gestione degli interventi e dei servizi oggetto del contratto, l'aggiudicatario della gara garantisce il rispetto di quanto previsto dalle lettere b), c) e d), del primo comma, dell'art. 31, del Decreto Legislativo 08.11.2021, n. 199 in merito alla partecipazione alla configurazione di comunità.

3. L'aggiudicatario dovrà garantire che gli impianti realizzati nell'ambito del contratto siano nella piena disponibilità e sotto il controllo della comunità, e che l'energia autoprodotta sia utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità stessa, in coerenza da quanto disposto dalle lettere a), b), c) e d), del secondo comma, dell'art. 31, del Decreto Legislativo 08.11.2021, n. 199.
4. L'aggiudicatario dovrà garantire l'espletamento della procedura di qualifica col GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a. ai fini dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.
5. Ferma restando l'equa remunerazione del capitale anticipato e dei servizi resi alla Comunità, i beneficiari degli incentivi sono i membri della comunità stessa, in coerenza con quanto previsto dalla lettera e), del secondo comma, dell'art. 31, del Decreto Legislativo 08.11.2021, n. 199 e le modalità di suddivisione di tali utili devono essere definite dai membri della Comunità, in aderenza con quanto disposto dall'art. 31, del Decreto Legislativo 08.11.2021, n. 199.

Ai fini di un maggior beneficio per la Pubblica Amministrazione teso al risparmio sui costi correnti dei vettori energetici e alla riduzione del suo carbon / footprint, l'offerta deve contenere due linee strategiche di sviluppo, funzionali alla:

- messa a sistema di interventi di elettrificazione dei consumi delle utenze in capo alla pubblica amministrazione relative agli edifici sui cui tetti verranno installati gli impianti fotovoltaici, anche attraverso i meccanismi di incentivo gestiti dal GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a. con particolare riferimento a quanto incentivato ai sensi del Decreto Ministeriale 16.02.2016 (art. 4, comma 2, lettera A ed E<sup>1</sup>) potendo ricorrere all'utilizzo di un Contratto di Prestazione Energetica (EPC), così come definito dal Decreto Legislativo 04.07.2014, n. 102 e s.m.i.; gli interventi dovrebbero tendere a:
  - o massimizzare i benefici della condivisione dell'energia a livello di Comunità, lì dove non sia possibile l'autoconsumo in situ;
  - o ridurre il peso di acquisto del vettore energetico da parte della Pubblica Amministrazione, lì dove sia possibile l'autoconsumo in situ;
- implementazione delle opportunità derivanti dall'elettrificazione dei consumi nella campagna informativa rivolta ai cittadini.

Il concessionario provvederà all'esecuzione dei lavori in regime di finanziamento con mezzi propri e / o tramite terzi oltre al versamento del relativo canone di affitto.

L'intervento oggetto della concessione è stato:

- dichiarato il pubblico interesse riconoscendone la fattibilità della proposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55, del 28.12.2023;
- aggiunto al piano triennale delle opere pubbliche 2024 / 2026 con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 28.12.2023 e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28.12.2023;

Qualora in fase di progettazione esecutiva venissero accertati limiti alla disponibilità degli immobili interessati dal progetto, oppure nel caso in cui alcuni immobili si dimostrassero non idonei all'installazione degli impianti o si rendessero necessari su questi interventi manutentivi, e facoltà del concorrente proporre varianti e / o soluzioni alternative anche utilizzando altre aree a disposizione dell'Ente.

Saranno comunque valutate in sede di gara proposte e / o varianti migliorative al progetto di fattibilità a base di gara, che possono comprendere anche interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili interessati dal progetto.

Tali proposte e / o varianti migliorative andranno comunque quantificate in termini economici, tramite relazione, grafici illustrativi e relativo computo metrico estimativo.

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., è individuato nel sottoscritto BOTTANO Agostino, Responsabile dell'Area Tecnica – Edilizia Privata, Urbanistica e Manutenzioni del Comune di Villafranca Piemonte.

Si precisa che ai sensi dell'ottavo comma, dell'art. 15, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., è vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del partenariato pubblico - privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del progetto, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico - privato o soggetti ad essi collegati.

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto la particolare natura del servizio richiede l'unitarietà della prestazione.

Il promotore in costituendo raggruppamento temporaneo è formato da:

- **Green Wolf CER S.r.l.** con sede legale in Bologna, **Via dell'Arcoveggio n. 74 cap 40129** iscritta nel Registro Imprese di **Bologna** al n. **04115211205**, codice Fiscale e Partita IVA . **04115211205**,
- **EVO Purchasing & Supply Chain Management GROUP S.r.l.** con sede legale in **Torino, Corso Re Umberto n. 56**, cap **10121** iscritta nel Registro Imprese di **Torino** al n. **12336930016**, codice Fiscale e Partita IVA **12336930016**.

Il luogo di svolgimento della concessione è il Comune di Villafranca Piemonte.

Il Codice Identificativo di Gara è B12EBBDF87, il Codice Unico di Progetto è D23D23001020007.

Qualora non vengano presentate offerte, oltre a quella del promotore, la concessione è aggiudicata al promotore stesso.

Ove all'esito della procedura di gara vengano presentate offerte economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, quest'ultimo entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, potrà esercitare il diritto di prelazione, ai sensi dell'ottavo comma, dell'art. 193, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..

Nel caso di esercizio di prelazione da parte del promotore e aggiudicazione della concessione a quest'ultimo, verranno rimborsate al miglior offerente da parte del promotore le spese sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui all'ottavo comma, dell'art. 193, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..

Nell'ipotesi di aggiudicazione a soggetto diverso dal promotore e contestuale mancato esercizio del diritto di prelazione, l'aggiudicatario provvederà al pagamento a favore del promotore delle spese sostenute per la predisposizione della proposta presentata nei limiti di cui all'ottavo comma, dell'art. 193, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.

La procedura è interamente telematica sulla piattaforma TRASPARE accessibile al seguente indirizzo: <https://comunevillafrancapiemonte.traspere.com> -

dove è anche possibile visionare la documentazione di gara gratuitamente

Il bando di gara è stato pubblicato con le modalità di cui all'art. 84 del D.Lgs 36 del 31.03.2023 e s.m.i..

#### **ART. 1– IMPORTO E DURATA DELLA CONCESSIONE.**

L'importo complessivo della concessione definito con Determinazione a contrarre n. **300** del **10.04.2024** è stimato in € **5.059.546,30** IVA esclusa (euro cinquemilionicinquantanovemilacinquecentoquarantasei/30) calcolato sull'intero periodo di durata

della concessione pari ad anni **20**.

Tale valore è stato ricavato dal piano economico finanziario predisposto dal promotore e validato dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto, così come prevede l'art. 179, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., dei lavori e dei servizi principali e delle forniture oggetto della concessione, compresi tutti gli introiti o vantaggi finanziari che saranno conferiti al concessionario.

Il valore della concessione è di seguito riportato:

Vendita tramite ritiro dedicato GSE	€ <b>1.772.654,72</b>
Quota Incentivo	€ <b>1.805.591,66</b>
FEE per erogazione servizi	€ <b>1.198.232,14</b>
Autoconsumo Fisico	€ <b>283.067,78</b>
Contributo Comunale	€ 0
Durata della Concessione	<b>20</b> anni
Valore complessivo della concessione IVA esclusa	€ <b>5.059.546,30</b>

L'importo complessivo della concessione è calcolato tenendo conto dei seguenti valori indicati nel "quadro economico" della Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 28.12.2023:

- **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO: € 1.544.837,72 IVA esclusa;**
- **IMPORTO STIMATO PER LE SPESE TECNICHE, € 109.927,66 iva ed altri oneri esclusi** di cui:
  - Progetto di fattibilità tecnico-economica, spese di predisposizione della proposta € **40.360,13;**
  - Progetto esecutivo € **14.615,03;**
  - Spese tecniche per Direzione dei Lavori € **27.403,18;**
  - Spese tecniche per il Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione € **15.223,99;**
  - Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo tecnico funzionale € **4.871,68;**
  - Contributo CNPAIALP € **2.848,55;**
  - Spese tecniche revamping € **4.969,11.**
- **IMPORTO STIMATO DEI RICAVI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: € 5.059.546,30 (IMPORTO DEL CONTRATTO)**

Per il dettaglio delle voci di costo e delle aliquote iva applicate, si veda il Piano economico finanziario predisposto dal Promotore e validato con Delibera di Consiglio n. 55 del 28.12.2023.

- **DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI DA AFFIDARE**

Importo totale opere e impianti come risultanti dal quadro economico € **1.544.837,72** oltre iva nei termini di legge così suddiviso:

- a) per lavori e opere € **1.516.085,07** iva esclusa;
- b) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € **28.752,65** iva esclusa.

L'intervento è preliminarmente identificato in riferimento alle seguenti categorie generali con i seguenti

importi:

Categoria	Classifica	Qualificazioni e Obbligatoria	Importo al netto di IVA	Incidenza sul totale lavori	% subappaltabile
OG9	IV	SI	€ 1.544.837,72	100%	NEI LIMITI DI LEGGE

▪ PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORINAMENTO PER LA SICUREZZA E COLLAUDO

- c) Progettazione Esecutiva e CSP: € **14.615,03** oltre iva;  
 - D.L. e CSE: € **42.627,18**, oltre iva;  
 d) Collaudo: € **4.871,68** oltre iva;  
 e) Spese sostenute per la predisposizione della proposta € **40.360,13** oltre iva.

Così come risulta in dettaglio nel “Quadro economico”, della Delibera di Consiglio n. 55 del 28.12.2023.

Categoria	Descrizione	Importo lavori al netto di IVA
IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, cona corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	€ 1.544.837,72
<b>Oppure</b>		
IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza-, di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	

Dovranno essere inseriti nel quadro economico dell’opera anche gli oneri relativi all’attività di verifica del progetto esecutivo.

▪ SERVIZIO DI GESTIONE

Il servizio di gestione include il monitoraggio e la rendicontazione dei consumi delle utenze, l’implementazione di una piattaforma di gestione ed è remunerato con una percentuale sui ricavi della Comunità Energetica Rinnovabile.

**ART. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.**

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti: gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 65, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui al secondo comma, dell'art. 65, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione, salvo il caso in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui al secondo comma, dell'art. 65, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. tenuto ex lege ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera g), del secondo comma, dell'art. 65, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetto rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti; l'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cosiddetto rete - contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara; l'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cifrario determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 23.04.2013, n. 3).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cifrario determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 23.04.2013, n. 3).

Il ruolo di mandante / mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui alle lettere b), c) d) e f), del secondo comma, dell'art. 65, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. ovvero da una sub associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica),

tale organo assumerà la veste di mandataria della sub - associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi del quinto comma, dell'art. 68, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi del sesto comma, dell'art. 186 bis, del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

### **ART. 3 – SUBAPPALTO.**

Per il presente affidamento è ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 119, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., al quale si rinvia.

L'offerente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.

In mancanza di indicazioni in ordine al subappalto, il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui al terzo comma, dell'art. 119, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..

### **ART. 3 BIS – SOCIETÀ DI SCOPO.**

Ai sensi del primo comma, dell'art. 194, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 s.m.i., in caso di importo della concessione superiore alla soglia di cui al primo comma, dell'art. 14, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. l'aggiudicatario dovrà costituire, dopo l'aggiudicazione, una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.

L'ammontare minimo del capitale sociale della società richiesto dall'Amministrazione è pari ad €. 10.000,00 (euro diecimila/00).

In caso di partecipazione di un concorrente riunito e costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La società così costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.

### **ART. 4 SOPRALLUOGO.**

Il sopralluogo è obbligatorio, salvo che per il promotore, il quale è esonerato da tale obbligo.

Il sopralluogo può essere effettuato nei seguenti giorni dal martedì al venerdì ed almeno sette giorni lavorativi prima del termine di presentazione delle offerte, previo appuntamento da concordare esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it.

La richiesta dovrà contenere i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito indirizzo e - mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il concorrente dovrà effettuare il sopralluogo al fine di prendere visione di tutti gli elaboratori progettuali e dello stato dei luoghi e delle dotazioni infrastrutturali oggetto dell'investimento e di conoscere e valutare tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Si ricorda che i soggetti legittimati a effettuare il sopralluogo per le imprese partecipanti sono esclusivamente:

- il legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa;
- un procuratore, munito di regolare procura, o i cui poteri risultino dal certificato camerale;
- un soggetto munito di delega rilasciata dal legale rappresentante.

Un soggetto può effettuare il sopralluogo solo per un operatore economico singolo, associato o consorziato.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito, anche la mandante può effettuare il sopralluogo per conto del costituendo raggruppamento temporaneo di impresa.

Tuttavia, si precisa che il sopralluogo sarà ritenuto validamente effettuato per conto del costituendo raggruppamento temporaneo di impresa solo se poi, in sede di offerta, la mandante che in precedenza aveva effettuato il sopralluogo risulterà effettivamente facente parte del raggruppamento.

In caso di consorzio di cui agli artt. 65 e 66, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., anche la consorziata per la quale il consorzio concorre può effettuare il sopralluogo per conto del consorzio concorrente.

Tuttavia, si precisa che il sopralluogo sarà ritenuto validamente effettuato per conto del consorzio solo se poi, in sede di offerta, la consorziata che in precedenza aveva effettuato il sopralluogo risulterà effettivamente indicata dal consorzio concorrente come consorziata per la quale il consorzio concorre.

All'atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con:

- un documento valido di identità;
- un'autocertificazione (o copia conforme della visura camerale) attestante la qualità di rappresentante legale o di direttore tecnico;
- la procura (in originale o in copia autentica), oppure la delega (in originale).

Del sopralluogo viene redatta un'attestazione di partecipazione in duplice copia, una consegnata all'operatore economico che ha effettuato il sopralluogo.

La mancata allegazione del certificato di avvenuto sopralluogo, rilasciato dal Comune di Villafranca Piemonte, è sanabile mediante soccorso istruttorio

#### **ART. 5 – SOCCORSO ISTRUTTORIO.**

Ai sensi del primo comma, dell'art. 101, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'art. 101, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 s.m.i. con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto del soggetto responsabile della stessa.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. è facoltà della stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **ART. 6 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.**

La presente gara è indetta mediante procedura aperta di cui all'art. 71, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. e verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo ai sensi della lettera c), del secondo comma, dell'art. 108 e terzo comma, dell'art. 193, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

<b>VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
A. Offerta tecnica	70
B. Offerta Economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

#### ▪ **Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con relativa ripartizione dei punteggi.

#### ▪ **Descrizione generale e criteri di valutazione.**

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta tecnica ed offerta economica) verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01).

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e da quello ottenuto per l'offerta economica.

Il calcolo degli elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando il metodo aggregativo compensatore con la seguente formula:

$$C(a)=\sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a); n = numero totale dei requisiti;

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;

$\sum_n$  = sommatoria.

I coefficienti V(a) sono determinati come di seguito:

#### **1) Offerta Tecnica (Max 70 punti)**

La valutazione degli aspetti qualitativi dell'offerta tecnica avverrà da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 93, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sulla base dei seguenti criteri.

**Tabella Criteri di valutazione dell'offerta tecnica qualitativa-quantitativa**

<b>CRITERIO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
B1	Qualità del progetto di fattibilità delle opere	15
B2	Qualità del programma di gestione del servizio	15
B3	Dotazione Tecnica per assicurare la gestione del servizio	10
B4	Garanzia di efficienza residua degli impianti in termini di prolungamento della garanzia oltre il 20° anno dall'installazione	5
B5	Soluzioni tecniche per la mitigazione/eliminazione dei rischi indicati nella Matrice dei Rischi	5
B6	Assistenza, senza ulteriori oneri per la Comunità energetica, per verifica di fattibilità di interventi finalizzati alla messa in campo di ulteriori soluzioni e/o ulteriori servizi proposti relativi alla gestione del servizio in termini di: produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri; interventi integrati di domotica; interventi di efficienza energetica; servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri; servizi di vendita al dettaglio, e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.	10
B7	Migliorie rispetto al progetto di fattibilità posto a base di gara	10
<b>TOTALE OFFERTA TECNICA</b>		<b>70</b>

La Commissione giudicatrice determina i coefficienti V(a)<sub>i</sub> relativi a ciascun criterio/subcriterio di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Nel dettaglio si procede:

– al calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ad ogni concorrente per ogni criterio/subcriterio, sulla base della seguente corrispondenza:

1	OTTIMO
0,90	PIÙ CHE BUONO

0,80	BUONO
0,70	DISCRETO
0,60	SUFFICIENTE
0,50	QUASI SUFFICIENTE
0,40	INSUFFICIENTE
0,3	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
0,20	NEGATIVO
0,10	QUASI DEL TUTTO ASSENTE
0	ASSENTE

- a trasformare la media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in valori definitivi, riportando ad 1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla media ottenuta;
- a moltiplicare il coefficiente definitivo così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio di valutazione.

Nel caso in cui nessuna offerta tecnica qualitativa, a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica qualitativa, pari a 70 punti, verrà effettuata la **riparametrazione** dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti, attribuendo 70 punti all'offerta risultata la migliore a seguito delle valutazioni della commissione e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte.

## **2) Offerta Economica (Max 30 punti)**

L'offerta economica deve essere espressa in rialzo percentuale rispetto ai contenuti nello schema predisposto dall'amministrazione.

La determinazione del coefficiente sarà calcolata utilizzando la seguente formula (**interpolazione lineare**):

$$V(a)_i = Ra/R_{mx}$$

dove:

Ra = valore offerto dal concorrente

a; Rmax = valore dell'offerta più conveniente.

Ciascun valore così ottenuto sarà rimoltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per singolo criterio.

Al più alto valore offerto tra tutti i concorrenti verrà attribuito il massimo punteggio previsto dal singolo criterio.

A	CRITERI	PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO
A1	Valore del canone per la concessione del diritto di superficie riconosciuto al concedente in €/MWp anno. Base d'asta <b>10.000 €/MWp anno</b> . Offerta al "rialzo"	15	<b>30</b>
A2	Percentuale di sconto riconosciuto al concedente sul costo dell'energia autoconsumata dall'Amministrazione presso i singoli immobili. Base d'asta <b>15% sul costo dell'energia in bolletta</b> . Offerta al "rialzo".	15	

L'offerta economica deve essere nello schema predisposto dall'amministrazione.

L'offerta economica", a **pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli associati.

Qualora uno o più valori indicati dal concorrente dovessero risultare tra loro discordanti sarà preso in considerazione quello più conveniente per l'Amministrazione.

**L'aggiudicazione della gara si svolge secondo la seguente procedura:**

La Stazione appaltante in seduta pubblica verifica le condizioni di partecipazione e, eventualmente, attiva il soccorso istruttorio ai sensi del primo comma, dell'art. 101, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. e dell'art. 5 del presente Disciplinare.

La stazione appaltante in seduta pubblica comunica l'esito dell'eventuale attivazione del soccorso istruttorio e procede all'abilitazione alla gara dei concorrenti.

La commissione in seduta pubblica verifica la correttezza formale delle buste tecniche qualitative dei concorrenti ammessi.

La commissione giudicatrice in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti abilitati sulla base dei criteri stabiliti.

La commissione in seduta pubblica procede:

- a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico-qualitativo alle singole offerte e ad inserire suddetto punteggio sulla piattaforma;
- all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche;

La commissione in seduta riservata procede a verificare il contenuto delle buste economiche secondo quanto disposto all'art. 13 del presente Disciplinare.

Il sistema in automatico:

- effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio;
- provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria; indica i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi dell'art. 110, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..

Nel caso in cui ricorrano i presupposti dell'offerta anomala, l'Amministrazione effettua la verifica ai sensi del terzo comma e seguenti, dell'art. 110, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. i soggetti deputati a condurre la verifica di anomalia sono indicati al successivo articolo 15.

In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, si prediligerà il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio per addivenire all'aggiudicazione.

La commissione giudicatrice sarà composta da tre membri esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e sarà nominata nel rispetto dell'art. 93, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. e delle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito del termine previsto per la scadenza della presente procedura.

I membri, ivi compreso il Presidente, saranno individuati a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate.

I compiti della commissione sono quelli indicati al presente articolo e al successivo art. 15.

La stazione appaltante si riserva di individuare le spese relative alla commissione giudicatrice, con la determinazione di nomina, il cui ammontare complessivo impegnato costituirà aggiornamento del quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione ed a carico dell'aggiudicatario.

Il numero di giorni previsti per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche sono stimati in 30.

Detti lavori saranno articolati in almeno due sedute pubbliche ed almeno una riservata e comunque in un numero di sedute adeguato all'adempimento dei compiti assegnati alla commissione.

Si individuano la piattaforma TRASPARE e la posta elettronica certificata quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.

La prima seduta pubblica di gara si terrà in data 16.05.2024, alle ore 10:00 presso l'Area Tecnica – Edilizia Privata e Manutenzioni del Comune di Villafranca Piemonte.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite il sistema telematico, ai sensi

dell'art. 9, del presente Disciplinare di gara.

Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, può assistere in qualità di uditore il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega fornita dallo stesso.

#### **ART. 7 - SVOLGIMENTO DELL'APPALTO.**

L'affidamento è disciplinato dal presente disciplinare di gara e dai relativi allegati, consultabili sulla piattaforma TRASPARE, all'indirizzo internet al seguente indirizzo: <https://comunevillafrancapiemonte.traspare.com>.

L'appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma TRASPARE accessibile al seguente indirizzo: <https://comunevillafrancapiemonte.traspare.com>.

Non è consentita l'invio dell'offerta con altre modalità.

#### **ART. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.**

##### 8.1 Requisiti generali.

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

##### **8.1.1 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni.**

Il possesso dei requisiti generali di cui al punto 8.1.1 dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, di cui all'articolo 13 del presente Disciplinare.

In relazione al possesso del requisito di cui alla lettera e), del primo comma, dell'art. 95, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. il concorrente dovrà dichiarare all'interno del Documento di Gara Unico Europeo tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità.

Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui alla lettera e), del quinto comma, dell'art. 94, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. dovrà essere dichiarato anche all'interno del **Modello 1** – **“Domanda di partecipazione”**, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.

##### **8.1.2 di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001;**

*oppure*

avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma essere in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010;

*oppure*

avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list e non essere ancora in possesso del provvedimento di autorizzazione ma aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010.

La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all'interno del Modello 1 – “Domanda di partecipazione” di cui al successivo articolo 13 punto A.1, avendo cura di indicare se del caso gli estremi dell'autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità.

N.B.: *nel caso in cui l'operatore economico abbia sede/residenza/domicilio in uno dei Paesi inseriti nelle c.d. black list, e abbia presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 dovrà inserire a sistema nello spazio “Documentazione amministrativa aggiuntiva” copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.*

Inoltre, il concorrente avente sede/residenza/domicilio in uno dei Paesi inseriti nelle c.d. black list, inviando la propria domanda di partecipazione, attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

### **8.1.3 di non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.**

La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all'interno del DGUE di cui al successivo articolo 13 punto A.2.

In caso di operatori riuniti, i suddetti requisiti di cui al punto 8.1 devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento e in caso di consorzi di cui agli artt. 45 comma 2 lett. b) e c) e 46 co.1 lett. f) sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. per la soddisfazione dei requisiti generali.

### **8.2 Requisiti di idoneità professionale ex lettera a), dell'art. 100, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni.**

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:

**8.2.1** *(Per gli operatori tenuti a tale iscrizione anche se membri di operatore unito, consorzio o consorziate esecutrici)* **essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato** per attività coerenti a quelle oggetto della concessione o se impresa straniera essere in possesso di equivalente iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenenza.

**8.2.2** *(Per il / i soggetto / i che svolgerà / nno le attività di progettazione)* **essere in possesso delle specifiche competenze tecniche richieste dalla normativa vigente in ambito di progettazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** (impianti elettrici), ovvero possesso del titolo di studio idoneo previsto dalla normativa quali la laurea in ingegneria o architettura (o equipollente) e iscrizione al relativo albo di appartenenza.

Il concorrente che svolge direttamente le attività di progettazione dovrà possedere anche i requisiti di cui al successivo articolo 8.5 indicando nominativamente il / i professionista / i della propria struttura deputato / i allo svolgimento di tale attività.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al presente punto 8.2. dovrà essere dichiarato da parte dell'operatore economico all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, di cui all'articolo 13, del presente disciplinare di gara.

In caso di professionisti associati, società tra professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei di professionisti, consorzi stabili il concorrente dovrà indicare nominalmente nel Documento di Gara Unico Europeo il / i professionista / i in possesso del requisito di idoneità professionale deputato / i allo

svolgimento dell'attività di progettazione oggetto della presente concessione.

In caso di progettisti esterni (singolo professionista, professionisti associati, società tra professionisti, società di ingegneria, raggruppamento temporaneo di professionisti e consorzi stabili, raggruppamenti di professionisti) indicati dal concorrente all'interno della domanda di partecipazione, nello spazio relativo ai prestatori di servizi, questi dovranno indicare nel proprio Documento di Gara Unico Europeo il / i professionista / i in possesso del requisito di idoneità professionale deputato / i allo svolgimento dell'attività di progettazione oggetto della presente concessione ed essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.5.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto.

In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

8.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale ex lettere b) e c), dell'art. 100, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. per la realizzazione dell'intervento.

Al fine di garantire all'Amministrazione Comunale che i concorrenti possiedano un'organizzazione aziendale che permetta loro di soddisfare gli obblighi della concessione e consentire la selezione di un operatore affidabile, in considerazione della durata della medesima, sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di seguito elencati:

**8.3.1 fatturato medio** relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore ad € 154.483,77 pari al 10 % dell'investimento previsto per l'intervento;

**8.3.2 capitale sociale** non inferiore ad € 77.241,89 pari ad 1/20 (un ventesimo) dell'investimento previsto per l'intervento;

**8.3.3 svolgimento, negli ultimi 5 (cinque) anni, di lavori affini** a quelli oggetto dell'intervento per un importo medio non inferiore ad € 77.241,89 al netto di IVA, pari al 5% dell'investimento previsto per l'intervento;

**8.3.4 svolgimento, negli ultimi 5 (cinque) anni, di almeno un singolo contratto per un servizio affine** a quello oggetto dell'intervento per un importo non inferiore ad € 30.896,75 pari ad almeno il 2% dell'investimento.

Per **servizi affini** di cui ai precedenti punti 8.3.3 e 8.3.4 si intendono la gestione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.

In alternativa ai requisiti previsti ai punti 8.3.3 e 8.3.4, i Concorrenti possono incrementare i requisiti previsti ai punti 8.3.1 e 8.3.2 nella misura pari a 2 (due) volte. Il requisito previsto dal punto 8.3.2 può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Nel caso di **operatori riuniti** in raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti dal presente punto 8.3 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui ai punti 8.3.1 e 8.3.2.

Se il concorrente non intende eseguire direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al presente punto 8.3.

In tal caso, in caso di aggiudicazione, dovrà appaltare i lavori di cui all'art. 1 ad operatore economico idoneamente qualificato per le categorie indicate.

**8.3.5** essere in possesso delle seguenti certificazioni:

- a) certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001;
  - b) certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001;
  - c) certificazione ESCo – Energy Service Companies UNI CEI 11352;
  - d) certificazione del sistema di gestione dell'energia UNI EN ISO 50001,
- tutte in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta, rilasciate da un ente accreditato Accredia o altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/Geie i requisiti di cui sopra devono essere posseduti almeno dalla capogruppo mandataria/da una consorziata/da una associata Geie.

In caso di **consorzi di cui alle lettere b), c), d) e f), del secondo comma, dell'art. 65**, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, i requisiti di cui al presente punto dovranno essere apportati ai sensi dell'art. 68, **del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni**.

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 13 del presente Disciplinare, con le seguenti modalità:

- 8.3.1: lettera B "CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA",
- 8.3.2: lettera B "CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA",,
- 8.3.3: lettera C "CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI",
- 8.3.4: lettera C, "CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI"

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni per la soddisfazione dei requisiti di cui al punto 8.3.

#### **8.4 Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico-organizzativa ex art. 100, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni per l'esecuzione dei lavori oggetto della concessione.**

Il concorrente dovrà, alternativamente:

- a) [*in caso di esecuzione dei lavori con la propria organizzazione di impresa*]: dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità, con riferimento alla **categoria OG 9 cl. IV**;

oppure

- b) [*in caso di appalto dei lavori a terzi*]: dichiarare la volontà di appaltare a terzi i lavori nell'apposito **Modello 2 – "Dichiarazione di Subappalto"** di cui al punto A.3; nella stessa dichiarazione dovrà altresì impegnarsi ad affidare l'appalto a soggetti in possesso delle necessarie qualificazioni.

In riferimento alla lettera a), in caso di **consorzi di cui alle lettere b), c), d) e f), del secondo comma, dell'art. 65**, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, i requisiti dovranno essere apportati ai sensi degli artt. 67 e 68, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. per la soddisfazione dei requisiti di cui al punto 8.4

#### **8.5 REQUISITI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DELL'OPERA**

Per la parte dei lavori da compiere i progettisti, oltre ai requisiti generali devono essere in possesso dei seguenti Requisiti Speciali:

a.1) iscrizione all'Albo del proprio ordine professionale dei soggetti personalmente responsabili dell'incarico;

a.2) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (solo per le società di professionisti, le società di Ingegneria, i consorzi stabili di società di ingegneria) o in registro equivalente per concorrenti stabiliti in altro stato membro.

#### **8.5.1 Requisiti di capacità economico-finanziaria: (ART. 100 COMMA 1 LETTERA B)**

**Fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria e di architettura, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, per un importo di € **29.230,06** pari al doppio **del valore dei servizi di progettazione dei lavori al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.

#### **8.5.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale (ART. 100 COMMA 1 LETTERA C)**

**A)** avere realizzato nell'ultimo triennio che decorre a ritroso dalla data di indizione della presente gara, almeno un incarico per **servizi di ingegneria e architettura** relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle seguenti categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate al precedente ART. 1, per un importo globale delle opere **non inferiore all' importo previsto** nel progetto a base di gara e precisamente:

IA.03 o IA.04 per lavori pari a € **1.544.837,72**

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeodi cui all'articolo 13 del presente Disciplinare, con le seguenti modalità:

- 8.5.1: lettera B" CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA",
- 8.5.2 A): lettera C" CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI",
- 8.5.2 B): lettera C "CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI",
- 8.5.2 C): lettera C "CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI",
- 8.5.2 D): lettera C "CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI".

#### **ART. 9 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 19 del presente Disciplinare e per l'attivazione del soccorso istruttorio, avvengono e si danno per

eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella Domanda di cui al successivo punto A.1). I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni secondo quanto disciplinato ai sensi dell'art. 29, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Le comunicazioni effettuate nel rispetto degli artt. 22, 25 e 29 del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Le comunicazioni inviate dalla stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta elettronica e posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui alle lettere b), c) d) e f), del secondo comma, dell'art. 65, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

#### **ART. 10 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "**chiarimenti**", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: [<https://comunevillafrancapiemonte.traspare.com/>]. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. L'Amministrazione garantisce una risposta, nel termine ultimo di 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte ai sensi del terzo comma, dell'art. 88, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., alle richieste di chiarimenti che perverranno in tempo utile e quindi almeno 9 giorni prima del termine di scadenza.

## **ART. 11 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA**

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trustedlist) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati membri dell'Unione.

## **ART. 12 – MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO**

Per partecipare all'appalto, entro e non oltre le ore **10.00** del **15.05.2024**, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema "**Traspare**" accessibile all'indirizzo **<https://comunevillafrancapiemonte.traspare.com/>** ed inserire la documentazione di cui al successivo articolo 13.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma **Traspare** mediante username e password.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## **ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio<sup>2</sup> indicato al precedente articolo 12, la documentazione, in formato elettronico e sottoscritta, ove richiesto, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005:

- per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;
- per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il Documento di Gara Unico Europeo, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 100, il terzo comma, dell'art. 105 e l'allegato II.1, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

## **A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

### **A.1) La “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” - Modello 1, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di attonotorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.**

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

PER OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti).

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito, ogni componente dovrà compilare il Modulo 1 in base al proprio ruolo (mandataria/mandante/consorziata).

### **A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE**

Ai sensi dell'art. 91 del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., così come emesso con Circolare 18.07.2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174, del 27.07.2016 il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo messo a disposizione.

Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti condizioni:

- a) di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma del quinto comma, dell'art. 70, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.;
- b) di non trovarsi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. ;
- c) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 100, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..

#### **A.2.1) PASSOE.**

L'operatore economico dovrà effettuare la registrazione al servizio FVOE e, individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottenere dal sistema un “PassOE”.

Il PASSOE così ottenuto dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa, nell'apposito spazio.

Il “PassOE” rilasciato dal servizio FVOE, dovrà contenere anche le eventuali indicazioni delle imprese ausiliarie. Questi ultimi dovranno essere classificati come “Mandante in RTI”. Il partecipante dovrà generare il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e delle eventuali imprese ausiliare e inserito a sistema dalla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) e d), del secondo comma, dell'art. 65, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. il documento deve essere prodotto dal Consorzio e deve contenere, in ipotesi, anche l'indicazione della consorziata che dovrà eseguire i lavori.

### **A.3) SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'articolo 8.4 lettera b), l'offerente che dichiarare la volontà di appaltare a terzi i lavori, deve indicare all'atto dell'offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare, mediante presentazione del **Modello 2 – “Dichiarazione di subappalto”**.

### **SPECIFICHE PER LA PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA LETTERA A) ED ALTRE PRECISAZIONI**

#### **IMPRENDITORE INDIVIDUALE E SOCIETÀ DI CUI ALLA LETTERA A), DEL SECONDO COMMA, DELL'ART. 65, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31.03.2023, N. 36 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PROFESSIONISTI SINGOLI E ASSOCIATI**

Il **concorrente** dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3), sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

La documentazione di cui sopra dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma **Traspare**.

#### **CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI di cui alle lettere b) e c), del secondo comma, dell'art. 65, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. / CONSORZI di cui all'art. 66, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.**

Il **concorrente** dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3) debitamente sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

La documentazione di cui ai punti A.1), A.2), A.3) dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma Traspare.

**Ciascuna impresa consorziata esecutrice** indicata dal concorrente all'interno del Documento di Gara Unico Europeo di cui al punto A.2) dovrà compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore il proprio Documento di Gara Unico Europeo.

#### **OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, Gruppi Europei di Interesse Economico, rete d'impresa) ai sensi delle lettere e), f), g) e h), del secondo comma, dell'art. 65, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. e art. 66, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..**

Documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3) dovranno essere debitamente compilati in ogni loro parte da ciascuna impresa riunita e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore dell'impresa stessa.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di Gruppo Europeo di Interesse Economico, rete di imprese **già costituiti** deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'**atto di costituzione** di

raggruppamento temporaneo di imprese / consorzio ordinario di concorrenti / Gruppo Europeo di Interesse Economico / rete d'impresa, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui al quinto e sesto comma, dell'art. 68, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere inoltre prodotto ed inserito nell'apposito spazio copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire unnuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

**ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO di cui all'art. 104**, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..

**Il concorrente** che intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime di cui all'art. 8 del presente Disciplinare deve indicare nel Documento di Gara Unico Europeo:

- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;
- la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi;
- i requisiti di cui ci si intende avvalere.

Nell'apposito spazio previsto sulla piattaforma Traspare l'operatore economico dovrà inserire il **CONTRATTO**, ai sensi del primo comma, dell'art. 104, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il **contratto di avvalimento dovrà essere prodotto** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti e i cui contenuti siano conformi a quanto previsto dall'art 104, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..

In particolare, ai sensi del primo comma, dell'art. 104, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

**L'impresa ausiliaria** indicata dal concorrente nel Documento di Gara Unico Europeo di cui al punto A.2) deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore il proprio DGUE.

Inoltre, dovrà presentare:

- la dichiarazione di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

**Il concorrente dovrà, inoltre, provvedere ad indicare l'impresa ausiliaria nel PASSOE.**

**PROGETTISTA/I ESTERNO/I INDICATO/I**

Nel caso in cui il concorrente indichi il progettista/i esterno/i all'interno del **Modello 3 – "Individuazione del progettista"**, il/i progettista/i esterno/i indicato/i dovrà presentare debitamente

compilato e firmato digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore il Documento di Gara Unico Europeo.

Il/i progettista/i esterno/i dovrà inoltre presentare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente il **Modello 4 – “Scheda progettista”**.

Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del concorrente.

**A.5) LA GARANZIA PROVVISORIA** di cui all'art. 106, del **Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni** pari al 2 % del valore complessivo della concessione, come indicato nella tabella sottostante, con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore del Comune di Villafranca Piemonte.

<b>Oggetto della concessione</b>	Realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile nel Comune di Villafranca Piemonte
<b>Valore della concessione</b>	<b>€ 5.059.546,30</b>
<b>Importo cauzione o fideiussione (2%)</b>	<b>€ 101.190,93</b>
<b>CIG</b>	<b>B12EBBDF87</b>

A.5.1 - La cauzione a scelta dell'offerente, con bonifico bancario o con altri strumenti di canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d'Italia) o presso la tesoreria dell'Ente - POSTE ITALIANE S.P.A., Codice BIC: BPPIITRRXXX, Codice CUC: 0827883D

IBAN: **IT 96 V 07601 03200 001064275462**, titolo di pegno a favore dell'Amministrazione. Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura *“Cauzione di cui al sesto comma, dell'art. 193, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. relativa all'affidamento in concessione mediante project financing “della realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili e di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel Comune di Villafranca Piemonte - CIG B12EBBDF87 CUP D23D23001020007 ”.*

A.5.2 - La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio, mentre nel caso di raggruppamento/consorzio costituito, deve essere intestata all'impresa dichiarata capogruppo o al consorzio.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura *“Cauzione di cui al sesto comma, dell'art. 193, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 s.m.i. relativa all'affidamento in concessione mediante project financing “della realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili e di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel Comune di Villafranca Piemonte - CIG B12EBBDF87 - CUP D23D23001020007.*

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui al secondo comma, dell'art. 1.957, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firmadigitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve essere altresì corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

A.5.3 - L'importo della garanzia indicato al precedente paragrafo A.5) può essere ridotto per le fattispecie e nelle misure di cui all'ottavo comma, dell'art. 106, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'ottavo comma, dell'art. 106, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui alle lettere e), f), g) e h), del secondo comma, dell'art. 65, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della già menzionata certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b), c) e d), del secondo comma, dell'art. 65, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'ottavo comma, dell'art. 106, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui alle lettere b), c) e d), del secondo comma, dell'art. 65, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., da parte del consorzio e / o delle consorziate.

Per usufruire delle suddette riduzioni l'operatore economico dovrà indicare nella Domanda di partecipazione di cui al precedente punto A.1) la tipologia di certificazione in possesso tra quelle

individuare dall'ottavo comma, dell'art. 106, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. o la ulteriore documentazione prevista che da titolo alla riduzione dell'importo della garanzia, nonché la data del rilascio / registrazione / ecc., il periodo di validità, l'ente certificatore o competente, la scadenza e il numero e la relativa percentuale di riduzione della garanzia provvisoria.

L'operatore economico potrà altresì produrre la / le certificazioni in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo) e inserirla/e nella sezione A) "Busta Amministrativa".

A.5.4 - La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatti imputabili all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; la garanzia copre inoltre la mancata dimostrazione di quanto richiesto all'art. 91, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..

A.5.5 - L'Amministrazione, nella comunicazione dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari (decimo comma, dell'art. 106, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

**A.6) L'IMPEGNO** di un fideiussore individuato tra i soggetti di cui terzo comma, dell'art. 106, **del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni** a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 117, **del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni**, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si evidenzia che:

- a) nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione di cui al punto A.5.2 (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al punto A.5.
- b) nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto A.5.1. (bonifico bancario o con altri strumenti di canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 117, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

**A.7) IL DOCUMENTO** attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) del contributo pari ad € 220,00.

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'A.N.AC. numero 1300 del 20 dicembre 2017 (Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018), con le modalità descritte sul sito <http://www.anticorruzione.it/>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

**A.8) PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO**

La domanda di partecipazione è soggetta all'importo di bollo ai sensi del DPR 642/1972.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

dei dati identificativi del concorrente

- dei dati identificativi della stazione appaltante – Comune di Villafranca Piemonte - C.F. **01692900010**;
- del codice ufficio o ente;
- del codice tributo 1573;
  
- della descrizione del pagamento (“Imposta di bollo – Gara procedura aperta ai sensi del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., per l'affidamento in concessione mediante project financing “della realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili e di una Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Villafranca Piemonte” – **CIG B12EBBDF87 - CUP D23D23001020007**).

Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo è dovuto solo in riferimento alladomanda della mandataria.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema la comprova del pagamento imposta di bollo, copia informatica dell'F23.

In alternativa, il concorrente può presentare la scansione della marca da bollo opportunamente annullata apponendovi sopra il timbro della ditta o una sigla autografa del legale rappresentante del concorrente. È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.

Si segnala che, in caso di mancato assolvimento dell'imposta di bollo, l'Amministrazione procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 19 del Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.

**Nessun elemento riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione amministrativa.**

## **B) DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Per presentare la propria offerta tecnica il concorrente dovrà predisporre ed inserire negli appositi spazi presenti su TUTTA la documentazione di cui ai successivi punti B.1), B.2), B.3), B.4), e B.5), firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

### **B.1) RELAZIONE**

Per quanto attiene al profilo legato alla gestione del servizio dovrà essere presentato un progetto così come indicato dall'art. 193, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. contenente una relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, avendo cura di fare esplicito riferimento alla puntuale illustrazione **dei criteri ed ai subcriteri** indicati ai **punti B2, B3, B4, B5, B6 e B7** della **Tabella n. 1** riportata nell'art. 6 (a pag. 10-11-12) del presente disciplinare.

La relazione deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto.

## **B.2) MIGLIORIE AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA**

Elaborato contenente migliorie richieste nel presente documento, rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara, relativo alla realizzazione dei lavori oggetto della presente concessione composto dagli elaborati indicati come di seguito meglio specificato:

- 1) relazione generale;
- 2) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- 3) elaborati grafici;
- 4) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- 5) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- 6) computo metrico estimativo;
- 7) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- 8) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).
- 9) Cronoprogramma dei lavori.

Il progetto redatto dovrà esaurientemente descrivere la proposta tecnica complessiva degli interventi di riqualificazione degli impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili che, in caso di aggiudicazione, l'offerente si obbliga ad eseguire.

Il progetto oltre che da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente dovrà essere firmato digitalmente da progettista idoneamente iscritto all'albo professionale.

**N.B.** il Computo metrico estimativo, l'Elenco prezzi, il Quadro Economico relativi al Progetto di fattibilità devono essere inseriti, pena l'esclusione dalla gara dell'operatore economico, negli appositi spazi previsti sulla piattaforma Traspare dedicati alla documentazione economica, come indicato al successivo punto C) del presente disciplinare di gara. Ciò al fine di evitare che nell'offerta tecnica siano inclusi elementi di natura quantitativa, elementi costitutivi dell'offerta economica o elementi che comunque consentano di ricostruirla.

Si ricorda che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica deve essere inserito nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica.

## **B.3) SCHEMA DI CONVENZIONE**

**Uno schema di convenzione con allegata matrice dei rischi, che sarà oggetto di valutazione e di attribuzione di un punteggio.**

La Commissione opererà una valutazione di conformità tra il contenuto dello schema di convenzione presentato dal concorrente e la documentazione posta a base di gara.

Lo schema di convenzione dovrà essere articolato nei medesimi punti ed avere analoghe condizioni dello schema di convenzione posto a base di gara che costituisce i livelli prestazionali minimi per l'esecuzione del contratto, oltre ad eventuali migliorie richieste.

## **B.4) CRONOPROGRAMMA**

L'operatore economico dovrà presentare il Cronoprogramma che ha elaborato riferito al Progetto di

fattibilità presentato all'interno della documentazione tecnica.

Il Cronoprogramma definisce il piano analitico dei tempi previsti dal concorrente per il completamento del Progetto di fattibilità, per l'acquisizione di tutti i permessi, nulla osta e autorizzazioni necessari per la realizzazione delle Opere, per la redazione del Progetto di fattibilità, per la revisione degli stessi Progetti, per la realizzazione di tutte le fasi dei lavori, nonché per le attività di Collaudo e di messa in funzione delle Opere. Il Cronoprogramma dovrà altresì indicare le attività di istruttoria, controllo, approvazione e validazione dei Progetti da parte del Concedente.

Il Cronoprogramma, firmato digitalmente dal progettista/i idoneamente iscritto all'albo professionale, dovrà essere altresì **firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente**.

**N.B.** Si precisa che al documento di cui al precedente punto B.4) Cronoprogramma, non sarà attribuito alcun punteggio economico da parte della Commissione ma sarà oggetto di una valutazione di rispondenza con gli elementi contenuti all'interno della documentazione tecnica di cui al punto B) del presente disciplinare, e/o all'interno della documentazione economica di cui al punto C) del presente disciplinare.

**Gli elenchi prezzi e le eventuali analisi prezzi completi della parte economica e il computo metrico estimativo saranno da inserire all'interno della busta economica, a pena di esclusione**

#### **B.5) SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE.**

I servizi che i concorrenti offrono e si impegnano ad eseguire, nonché le modalità di espletamento dei servizi medesimi sono descritti e disciplinati all'interno del documento "la specificazione e le caratteristiche del servizio e della gestione" che, unitamente agli altri allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della procedura di gara.

Nel caso di offerta presentata da Operatori riuniti non ancora costituiti, TUTTA la documentazione tecnica di cui ai punti B.1), B.2), B.3), B.4), e B.5) deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di Operatori riuniti già costituiti, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, TUTTA la documentazione tecnica di cui ai punti B.1), B.2), B.3), B.4), e B.5) può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

### **C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA**

#### **C.1) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

I concorrenti devono presentare il Piano Economico-Finanziario – **asseverato** ai sensi del primo comma, dell'art. 193, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. che evidenzii i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e/o bancabilità dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi che il Concessionario dovrà sostenere, comprensivi, tra l'altro, dei costi di progettazione (definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza) dei lavori e di gestione del servizio.

Il piano economico finanziario offerto deve essere strutturato con le stesse voci del piano economico finanziario posto a base di gara, con eventuali aggiunte e / o migliorie ove necessario, ed **accompagnato**

## da una relazione esplicativa.

Il piano economico finanziario dovrà evidenziare, in particolare che il rischio operativo è trasferito in capo al gestore.

Il piano economico-finanziario dovrà altresì indicare:

- l'importo delle **spese sostenute per la predisposizione delle offerte**, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno, di cui all'art. 2.578, del Codice Civile; tale importo non può superare il 2,5 % del valore dell'investimento previsto dal progetto di fattibilità posto a base di gara secondo quanto previsto dall'ottavo comma, dell'art. 193, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.;
- gli **oneri per la sicurezza afferenti all'impresa**<sup>3</sup>, espressi al netto di I.V.A., di cui al nono comma, all'art. 108, comma 9 del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. che saranno sostenuti dal concorrente durante l'esecuzione del contratto;
- il **costo complessivo della manodopera** di cui al nono comma, dell'art. 108, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni che sarà sostenuto dal concorrente in corso di esecuzione del contratto. I costi della manodopera di cui sopra non potranno essere pari a 0 pena l'esclusione dall'agora.

---

<sup>3</sup> *Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.*

Il PEF dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e inserito a sistema nell'apposito spazio predisposto dall'Amministrazione.

**Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. È fatto salvo il disposto di cui al decimo comma, dell'art. 108, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..**

## **C.2) OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica dovrà essere formulata al **rialzo sulle voci indicate nel dettaglio dell'offerta economica predisposto dall'Amministrazione.**

### **C.2 a) OFFERTA ECONOMICA**

Il concorrente dovrà presentare il **Modello 6 - "Offerta Economica"** debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal proprio legale rappresentante, titolare o procuratore.

In caso di operatori riuniti non ancora costituiti (raggruppamento/consorzio) il **Modello 6 - "Offerta Economica"** dovrà essere firmato digitalmente da tutti i componenti il raggruppamento/consorzio.

In caso di operatori riuniti costituiti (raggruppamento/consorzio) il **Modello 6 - "Offerta Economica"** dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del raggruppamento/consorzio.

## **C.3) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI**

L'operatore economico dovrà presentare il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi che ha elaborato riferito al Progetto di fattibilità Tecnico Economico presentato all'interno della documentazione tecnica.

Il Computo Metrico Estimativo, firmato digitalmente da un progettista abilitato, dovrà essere altresì **firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente**. Nel caso in cui le due figure coincidano è sufficiente apporre un'unica firma.

#### **C.4) QUADRO ECONOMICO**

Si richiede di inserire il quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il quadro economico firmato digitalmente da un progettista abilitato, dovrà essere **firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente**. Nel caso in cui le due figure coincidano è sufficiente apporre un'unica firma.

**N.B. Si precisa che ai documenti di cui ai precedenti punti C.1) Piano Economico e Finanziario, C.3) Computo metrico estimativo ed Elenco Prezzi C.4) Quadro Economico, non sarà attribuito alcun punteggio economico da parte della Commissione ma saranno oggetto di una valutazione di rispondenza con gli elementi contenuti all'interno della documentazione tecnica di cui al punto B) del presente disciplinare, e/o all'interno della documentazione economica di cui al punto C) del presente disciplinare.**

#### **C.5) IMPEGNO E MANDATO IN CASO DI CONTRATTO DI RETE**

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo **l'offerta economica dovrà essere corredata da un documento contenente le seguenti dichiarazioni:**

- l'indicazione dell'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito **mandato speciale** con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'**impegno**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'ottavo comma, dell'art. 48, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti / consorziate.

Il suddetto documento dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

#### **C.6) DICHIARAZIONI SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI**

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle giustificazioni e / o all'interno dell'offerta tecnica che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 35, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..

Il soggetto concorrente può indicare le parti delle giustificazioni e / o dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate, saranno sottratte dal diritto di accesso

esercitabile da soggetti terzi, fatto salvo quanto previsto dal quinto comma, dell'art. 35, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..

La già menzionata dichiarazione, corredata da eventuale documentazione allegata in formato elettronico, dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

#### **ART. 14 – MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO TRASPARE**

Entro il termine ultimo di cui al precedente art. 12, l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma Traspare, tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta, la documentazione tecnica ed economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura. L'operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è necessario procedere con l'invio dell'offerta.

È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l'invio dell'offerta.

#### **ART. 15 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**

L'Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..

In ogni caso l'Amministrazione Comunale può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La verifica di anomalia dell'offerta sarà condotta dal RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della commissione giudicatrice.

Il responsabile unico di progetto, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

#### **NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

*Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica: all'offerta economica, alla domanda di partecipazione.*

#### **ART. 16 – MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

**Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:**

- non abbia presentato la documentazione richiesta dal presente disciplinare, di cui ai punti A); B) e C) entro il termine stabilito al precedente articolo 12, anche se sostitutivi di offerta precedente;

- non sia in possesso alla data di scadenza del bando, delle condizioni e requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 8;
- in caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato di cui all'art. 5;
- nel caso in cui la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 5 sia prodotta in modo parziale o difforme da quanto previsto nella stessa richiesta indirizzata al fornitore;
- presenti una garanzia provvisoria e/o l'ulteriore garanzia di cui al punto A.5) sottoscritta da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, i seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta: la garanzia provvisoria e/o l'ulteriore garanzia di cui al punto A.5) e/o l'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva e/o il contratto di avvalimento. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);
- non abbia effettuato il sopralluogo entro i termini e nelle modalità di cui all'art. 4 del presente Disciplinare;
- non abbia provveduto al pagamento del contributo ANAC entro i termini di scadenza della gara.

#### **ART. 17 – AVVERTENZE**

- L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.
- Ai sensi dell'art. 17, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere

dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto e il Codice Identificativo di Gara.

## **ART. 18 – CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Ai sensi dell'ottavo comma, dell'art. 193, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. nel caso in cui il promotore non risulti aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nello stesso articolo.

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al suddetto ottavo comma, dell'art. 193, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..

I controlli sono eseguiti sul primo concorrente in graduatoria in relazione ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché sul possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico finanziari dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara.

Il responsabile del contratto verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara e, nel caso di dichiarazioni aventi ad oggetto servizi e / o lavori effettuati a favore di committenti privati, richiede ai soggetti da sottoporre a controllo di comprovare, entro 10 giorni dalla data della medesima richiesta, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali dichiarati per la partecipazione alla presente gara mediante la presentazione della seguente documentazione:

- i contratti, le fatture (o analogo documentazione) in copia conforme all'originale;
- la relativa attestazione rilasciata dal committente riportante la tipologia dei servizi effettuati, con l'indicazione dell'importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo previsto.

Nel caso di dichiarazioni relative ad attività svolte a favore di committenti pubblici, l'Amministrazione provvederà a verificare, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 445/2000 così come modificato dall'art. 15 comma 1 lett. c) della L.183/2011, direttamente presso gli enti destinatari dei servizi dichiarati la veridicità di quanto dichiarato.

Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. o di Rete d'impresa nei confronti di tutti i soggetti facenti parte dell'operatore riunito;
- in caso di consorzio di cui alle lettere b), c) e d), del secondo comma, dell'art. 65 e lettera g), del primo del primo comma, dell'art. 66, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nel DGUE come soggetti per i quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal concorrente come ausiliari;
- in caso di cooptazione, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal concorrente come cooptati;
- in caso di progettista/i esterno/i indicato/i, i suddetti controlli sono effettuati anche nei loro confronti;
- nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni di cui al quarto comma, dell'art. 110, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario ai sensi del quinto comma, dell'art. 110, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

Qualora dai controlli effettuati non risultino confermate le dichiarazioni rese dall'operatore economico per la partecipazione alla gara all'interno del DGUE l'Amministrazione aggiudicatrice procede:

- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sul primo in graduatoria, la proposta di aggiudicazione formulata in sede di gara e a individuare il nuovo aggiudicatario nel soggetto che segue in classifica, salvo l'eventuale esperimento del subprocedimento di indagine di anomalia dell'offerta qualora questa sia stata rilevata in sede di formulazione della classifica;
- relativamente all'aggiudicatario, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta nei casi di cui al primo comma, dell'art.106, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta non documenti detto possesso.

Nel caso in cui i controlli effettuati non confermino le dichiarazioni rese dagli eventuali subappaltatori, la Stazione Appaltante provvede alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Si applica inoltre il decimo comma, dell'art. 119, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..

L'Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante relativamente ai costi della manodopera provvede a verificare il rispetto di quanto previsto alla lettera d), del quinto comma, dell'art. 110, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., qualora non ne abbia già verificato la congruità nell'ambito dell'indagine dell'anomalia dell'offerta, richiedendo a tal fine il dettaglio del costo della manodopera dichiarato dall'operatore economico all'interno della propria offerta.

Dopo l'aggiudicazione efficace l'Amministrazione invita l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;
- versare l'importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
- costituire le garanzie sottoindicate;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi del terzo comma, dell'art. 18, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., salvo che non si rientri in un uno dei casi di cui all'art. 18, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..

Ai sensi del secondo comma, dell'art. 119, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e / o fornitura di cui alla lettera d), del terzo comma, dell'art. 119, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..

## **Garanzie**

In seguito all'aggiudicazione, prima della stipula del contratto, il Concessionario è tenuto a prestare:

- **Garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 s.m.i..

Prima della consegna dei lavori il Concessionario è tenuto a prestare:

- **Polizza di assicurazione, di cui al decimo comma, dell'art. 117**, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. che copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori pari all'importo dei lavori.

Prima dell'avvio del servizio il Concessionario è tenuto a prestare:

- **Cauzione a copertura delle penali** relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, come previsto dal sesto comma, dell'art. 193, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., da prestarsi nella misura del 10% del corrispettivo annuo, da costituirsi con le modalità di cui al sopra citato art. 117;

Al momento della stipula del contratto la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

## **19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali) e del Regolamento dell'Unione Europea 2016 / 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**"). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

### **19.1 – Finalità del trattamento**

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti);
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

### **19.2 – Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali divolta in volta individuati.

### **19.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

### **19.4 – Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni di cui agli artt. 15 e 22, del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

### **19.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati Titolare del trattamento dei dati**

**è il Comune di Villafranca Piemonte.**

**Responsabile interno** del trattamento dei dati è il sottoscritto responsabile.

**Responsabile esterno** del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema TRASPARE.

**Incaricati** del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema, del Comune di Villafranca Piemonte, assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

#### **19.5 – Periodo di conservazione dei dati.**

Il periodo di conservazione dei dati è quello stabilito dalla normativa e dalle regole tecniche in materia di procedure di gara.

#### **19.6 – Natura del conferimento.**

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

#### **19.7 – Dati sensibili e giudiziari.**

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

### **ART. 20 – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI**

L'Amministrazione Comunale effettua le comunicazioni tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..

Le richieste di intervento sostitutivo ex comma 9 ter, dell'art. 2, della Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni devono essere presentate per iscritto ed indirizzate al Comune di Villafranca Piemonte.

### **ART. 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16.04.2013, n. 62 e nel Codice di Comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara".

#### **ART. 22 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Torino.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. ce relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto.

I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da numero tre membri.

#### **ART. 23 - ALTRE INFORMAZIONI**

La stazione appaltante si riserva di individuare le spese relative alla commissione giudicatrice, con la determina di nomina, il cui ammontare complessivo sarà posto a carico dell'aggiudicatario.

Villafranca Piemonte, 10.04.2024

Il Responsabile Unico del Progetto

**BOTTANO Agostino**

Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi del T.U. 445/2000 e del  
D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il  
quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa